

Parere di data 21 ottobre 2024

A cura dell'avv. Magda Troiani

Il quesito

Con comunicazione di data 2 ottobre 2024 l'Avv. *OMISSIS* ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine un parere in ordine alla compatibilità dell'esercizio della professione di *counselor* con quella di avvocato, trattandosi di professione riconosciuta e tutelata dalla legge n. 4/2013.

Le norme rilevanti

Le norme rilevanti per la risposta al quesito sono l'art. 6 del Codice deontologico e l'art. 18 della legge n. 247/2012, che si riportano per comodità di lettura.

Art. 6 - Doveri di evitare incompatibilità

- 1. L'avvocato deve evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'albo.*
- 2. L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.*

Art. 18 - Incompatibilità

1. La professione di avvocato è incompatibile:

- a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale, e con l'esercizio dell'attività di notaio. È consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili o nell'albo dei consulenti del lavoro;*
- b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa commerciale svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui. È fatta salva la possibilità di assumere incarichi di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o in altre procedure relative a crisi di impresa;*
- c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione. L'incompatibilità non sussiste se l'oggetto della attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico;*
- d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato.*

La risposta al quesito

Preliminarmente, è opportuno ricordare che:

- il Consiglio dell'Ordine non può esprimere pareri preventivi su casi concreti, sicché la risposta a eventuali richieste in tal senso costituisce una riflessione in termini generali, volta a favorire l'ordinato esercizio dell'attività forense;

- il potere disciplinare appartiene ai Consigli Distrettuali di Disciplina forense (art. 50, comma 1, della legge n. 247/2012), sicché i pareri in materia deontologica del Consiglio dell'Ordine non possono assumere alcuna rilevanza in eventuali procedimenti disciplinari, neppure come esimente dell'illecito disciplinare a beneficio dell'iscritto che abbia sollecitato l'emanazione del parere.

Ciò ricordato, si rileva quanto segue.

L'art. 18 della legge professionale prevede quattro gruppi di incompatibilità, in relazione alle altre attività di lavoro autonomo (lettera a), all'attività commerciale (lettera b), all'assunzione di cariche societarie (lettera c) e all'attività di lavoro subordinato (lettera d), allo scopo di *“tutelare, assicurare e garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'avvocato, anche per evitare condizionamenti di qualunque genere, al fine di permettere al professionista di svolgere la funzione di assicurare al cittadino la piena ed effettiva tutela dei suoi diritti e ciò in considerazione del rilievo costituzionale del diritto di difesa”* (così, Cass., Sez. Un., 27.12.2023, n. 35981 al punto 31 della motivazione).

Per quanto attiene al lavoro autonomo, la norma prevede l'incompatibilità della professione di avvocato con l'iscrizione in altri albi o elenchi, fatta eccezione per quelli ivi indicati (ovvero l'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, il registro dei revisori contabili, l'albo dei consulenti del lavoro e l'elenco dei pubblicitari).

La Cassazione ha più volte statuito che:

- le eccezioni alla regola dell'incompatibilità con l'iscrizione in altri albi o elenchi sono tassative e non suscettibili di interpretazione analogica, essendo riconducibili ad un *numerus clausus*;

- di conseguenza, l'incompatibilità scatta per effetto della mera iscrizione in un altro albo o elenco professionale, diverso da quelli per i quali la doppia iscrizione è espressamente prevista, a prescindere dal fatto che la seconda attività ordinistica sia svolta continuativamente o professionalmente (cfr. Cass., Sez. Un., 27.12.2023, n. 35981 al punto 45 ss. della motivazione, in relazione ad un caso di contemporanea iscrizione all'albo degli odontoiatri; si rinvia anche a Cass., Sez. Un., 27.12.2016, n. 26996 e a Cass., Sez. Un., 22.07.2016, n. 15208, in relazione a due casi di iscrizione all'albo dei geometri).

Quanto alle attività di lavoro autonomo non regolamentate, con la sentenza n. 35981/2023 già citata la Cassazione ha affermato che *“il discrimine è dato dallo svolgimento dell'attività in modo continuativo e professionale e di conseguenza dalla relativa stabilità del rapporto di lavoro e dalla sua remunerazione in misura predeterminata (Cass., Sez. Un., n. 14810 del 2009). Pertanto, laddove l'avvocato eserciti altra attività, di lavoro autonomo in modo continuativo e professionale con retribuzione predeterminata, sussisterà la causa di incompatibilità”* (così ai punti 42 e 43 della motivazione, con enfasi aggiunta), salve restando le eccezioni previste per le attività di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale e per l'attività di insegnamento e ricerca in materie giuridiche prevista dall'art. 19 della legge n. 247/2012 (con i limiti di cui a Cass., Sez. Un., 24.07.2017, n. 18176).

La pronuncia richiamata sembra affermare che la verifica della compatibilità tra la professione di avvocato e le attività di lavoro autonomo non regolamentate debba essere svolta valutando congiuntamente i requisiti della continuità e della professionalità.

Il Consiglio Nazionale Forense, però, nel pronunciarsi sulla compatibilità tra l'esercizio della professione forense e lo svolgimento dell'attività di *Navigator*, ha ritenuto che la verifica debba essere compiuta su due livelli distinti (cfr. parere n. 1/2020).

Secondo il Consiglio Nazionale Forense, infatti, occorre verificare dapprima la sussistenza del requisito della continuità, perché *“ove tale attività di lavoro autonomo dovesse ritenersi continuativa ..., la stessa sarebbe incompatibile con la professione forense, a prescindere dal suo (eventuale) carattere professionale, stante l’inequivoco significato da attribuirsi all’utilizzo, da parte del legislatore del 2012, nell’art. 18 sopra trascritto, della congiunzione disgiuntiva/alternativa “o” tra gli avverbi “continuativamente” e “professionalmente. ...”*.

Una volta esclusa la continuità, secondo il Consiglio Nazionale Forense occorre verificare la sussistenza del requisito della professionalità, ravvisabile quando l’attività di lavoro autonomo sia ascrivibile ad una “professione vera e propria” o quantomeno ad “una professione regolamentata”, con conseguente necessità di iscrizione in un albo o in uno specifico registro.

Questo principio era già stato affermato dal Consiglio Nazionale Forense con il parere n. 23/2013, con cui era stata riconosciuta la compatibilità tra l’esercizio della professione forense e lo svolgimento dell’attività di amministratore di condominio.

Più di recente il Consiglio Nazionale Forense ha affrontato il problema della compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di amministratore di condominio anche sotto il profilo dell’eventuale incidenza della legge n. 4/2013.

Con il parere n. 36/2019 il Consiglio Nazionale Forense ha ribadito la compatibilità, anche in considerazione del fatto che la contemporanea iscrizione ad un albo professionale per gli esercenti una professione non organizzata in ordini o collegi è espressamente presupposta dall’art. 2, comma 6, della legge n. 4/2013.

Da ultimo, il Consiglio Nazionale Forense ha riconosciuto, sia pure in via incidentale, la compatibilità tra l’esercizio della professione forense e l’attività di mediatore familiare, che nella prassi viene spesso confusa con l’attività del *counselor*.

Con il parere n. 24/2024, infatti, il Consiglio Nazionale Forense ha manifestato perplessità in sull’orientamento di prassi espresso dall’Agenzia delle Entrate in ordine all’applicabilità della tassa sulle concessioni governative agli avvocati che richiedono l’iscrizione nell’elenco dei mediatori familiari di cui all’art. 12-*bis* disp. att. c.p.c., anche in considerazione del fatto che l’esercizio dell’attività di mediatore familiare, ricondotta dalla c.d. Riforma Cartabia nel perimetro delle professioni non organizzate in ordini e collegi di cui alla legge n. 4/2013, non impone l’iscrizione del professionista in un apposito albo o elenco.

Le conclusioni

Per quanto esposto, si ritiene di avere dato all’Avv. *OMISSIS* gli elementi necessari per valutare la compatibilità tra l’esercizio della professione forense e lo svolgimento dell’attività di *counselor*, fermo restando il generale divieto di svolgere attività incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense previsto dall’art. 6, comma 2, del Codice deontologico forense.